



PROVINCIA DI PISTOIA  
SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO  
MOBILIARE

LOTTO 2

**POLIZZA FURTO**

stipulata tra la

**Provincia di Pistoia**

e

la Spettabile

---

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2008  
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2012

## **DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE O DELL' ASSICURATO**

- a) che agisce in qualità di proprietario e per conto di chi spetta
- b) che nel quinquennio precedente la data della presente Polizza, egli non soffersse danni di furto o tentativo di furto;
- c) che le cose descritte nella presente Polizza non sono assicurate presso altre Società;
- d) che la descrizione delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

#### **RELATIVE ALL' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione
- per "Polizza" : il documento che prova l' assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : l' impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
  
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
  
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per " Broker" : ATI Marsh SpA + Capecchi Broker

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

#### **Art. 2a - Termini Pagamento prima rata di premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 60 giorni.

#### **Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art.1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell' indennizzo, le Parti possono recedere dall' Assicurazione, con preavviso di 180 giorni.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 7 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l' assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l' assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 – Foro Competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Pistoia.

#### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L.g.s. 175/95).

#### **Art. 10a – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO**

### **Art. 11 - Rischio Assicurato**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l' autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

### **Art. 12 – Esclusioni**

Sono esclusi dall' Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l' Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l' Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell' art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall' autore del sinistro.

### **Art. 13 - Sospensione dell' assicurazione per i locali disabitati od incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l' assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45 giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell' 8 giorno.

### **Art. 14 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l' Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell' effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l' avviso, salve le disposizioni dell' art. 4 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

### **Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L' inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, ai sensi dell' art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L' Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltreché della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

#### **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società risarcisce alla Contraente gli onorari e le spese di periti e/o consulenti di parte nonché la quota parte relativa al terzo perito (in caso di perizia collegiale) con il limite del 3% dell'importo indennizzabile e sino al massimo di €10.000,00 per sinistro ed anno.

#### **Art. 18 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;

c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere D) e E) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 19 - Determinazione dell' ammontare del danno**

L' ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **Art. 21 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l' importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l' Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata .

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 22 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

#### **Art. 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

#### **Art. 25 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i

danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L' Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d' uso personale o domestico, salvo il diritto delle Società di rifiutare l' abbandono pagando l' indennizzo dovuto.



## **DEFINIZIONI**

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

### **VALORI**

Denaro, titoli, vaglia, ricette e fustelle, francobolli, valori in genere, nonché stupefacenti, preziosi, il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

### **STABILIMENTI**

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà locazione e/o uso.

### **MERCI**

Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d' arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o cassaforti (escluso il contenuto) cancelleria macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare ed altre da ufficio compresi strumenti professionali, apparecchi telefonici fissi e mobili, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, componenti di impianti in genere, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso o la custodia, con la sola esclusione dei valori.

### **FABBRICATI**

L' assicurazione è prestata alla condizione che si considera essenziale per l' efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

## PRECISAZIONI

**FURTO:** Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

**RAPINA :** Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

**ESTORSIONE :** Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

### **DIPENDENTI:**

I Dipendenti, i Funzionari, gli impiegati, gli operai, gli autisti, i commessi, i professionisti e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

**P.R.A. (primo rischio assoluto) :** l' assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l' assicurazione, il valore del recupero spetterà all' assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

## **SEZIONE A - B - SOMMA ASSICURATA**

Euro 260.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

## **SEZIONE A - FURTO E RAPINA DI VALORI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore ad Euro 26.000,00.

## **SOTTOSEZIONE: FURTO E RAPINA DEI VALORI NEI CASSETTI**

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore ad Euro 2.500,00.

## **SEZIONE B - FURTO E RAPINA DI MERCI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore ad Euro 105.000,00.

## **SEZIONE C - FURTO E RAPINA DEI PORTAVALORI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più Dipendenti e/o Amministratori e sino alla consegna agli aventi diritto.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 30.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 26.000,00 per ciascun portavalori non nominativamente indicato sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **GARANZIA RAPINA**

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### **FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI**

L' assicurazione è operante anche nel caso che l' autore del furto sia un dipendente dell' Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l' autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all' interno dei locali stessi.

### **ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

### **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L' assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l' applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro 5.000,00 per evento.

### **ENTI ALL' APERTO**

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B), per i soli enti all' aperto, la Società corrisponderà all' Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell' Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l' indennità verrà determinata ai sensi dell' art. 23 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

### **FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all' Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

#### **GARANZIA PER UFFICI**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stabilimenti vi sia la costante presenza di persone.

#### **ATTI VANDALICI**

L' assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

#### **COSE DI PROPRIETA' DI TERZI**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

#### **SOSPENSIONE DELL' ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

A parziale deroga dell' art. 13 delle CGA si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono restare incustoditi anche per periodi superiori a 45 giorni.

#### **MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A**

Limitatamente alla garanzia furto l' assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l' efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, cassetti, casseforti, armadi, armadi corazzati, o registratori di cassa.

#### **MEZZI DI CHIUSURA**

L' assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l' efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall' esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti

od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all'assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 10% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell'art. 23 delle CGA, verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### **FURTO CON DESTREZZA**

La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nel limite di € 2.600,00 per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto commesso con destrezza nell'interno dei locali dell'esercizio, durante le ore di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con detrazione di un importo pari ad € 150,00.

### **FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE**

A parziale deroga dell'art. 12 delle CGA punto a) la garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

### **REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

### **DEROGA DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO**

Il capoverso relativo alle DICHIARAZIONI DELL' ASSICURATO - deve intendersi annullato.

### **BUONA FEDE**

L' omissione da parte dell' Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell' Assicurato all' atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo

restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### **NATURALE SCADENZA - DURATA DEL CONTRATTO**

A deroga del disposto dell' art. 7 delle CGA, resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di quattro anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 3 mesi.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **DEROGA DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

In deroga a quanto disposto dalle C.G.A., il Contraente è esonerato dall' obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

### **COMUNICAZIONI DELL' ASSICURATO**

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A. si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell' Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata , raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

### **OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società, alle scadenze semestrali, è tenuta a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

### **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta.....e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente

assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta.....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l' incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta.....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio in ATI Marsh S.p.A. + Capecchi Broker in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dall'apposita determinazione provinciale.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni della presente polizza qualora la Provincia di Pistoia nominasse un diverso broker di assicurazione.

Con eccezione del presente articolo, rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni di polizza qualora la Provincia di Pistoia rimanesse senza broker di assicurazione.

### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.